



TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

N. R.G. 12/2018

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI

MAGISTRATI:

Dr. Giorgio Jachia	Presidente e Giudice Delegato
Dr. ssa Marina Mainenti	Giudice
Dr.ssa Rosaria Morrone	Giudice

NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G. 12/2018 R.G.FALL. PRONUNCIA IL SEGUENTE:

DECRETO

DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(art. 180 legge fallimentare)

Visti gli atti delle procedure di concordato preventivo proposte dalle società del c.d. gruppo Carpedil;
rilevato in particolare che con ricorso depositato il ha formulato proposta ai creditori un concordato preventivo anche la società:

SEAC S.R.L.
C.F.03176620650
Rea Sa-264899
Rappresentata e difesa assistito
dall'avv. Simone D'amico e dall'avv. D'angelo Matteo

RICORRENTE

OSSERVA

Pare opportuna, ed anzi indispensabile, una trattazione processuale ancora contestuale (ma non congiunta per il principio di autonomia delle masse patrimoniali e per la sussistenza di autonome personalità giuridiche) ma soprattutto una liquidazione congiunta in quanto - con ogni evidenza - solo e soltanto una sinergica ed immediata liquidazione di tutti i cespiti (nell'interesse esclusivo sempre però dei creditori di ogni singola massa nel cui interesse viene creato con il provvedimento di omologazione un patrimonio segregato, anzi tre patrimoni segregati) può consentire di realizzare il piano di liquidazione complessivo che se realizzato consentirà, attraverso i movimenti finanziari infragruppo, una significativa soddisfazione di tutti i creditori in un tempo ragionevole.



Infatti va qui rammentato che le predette società sono state ammesse a tre distinte procedure di concordato preventivo trattate congiuntamente perché nel piano si contemplano pagamenti infragruppo.

Il collegio non può non prendere e dare atto che ai creditori è stato sottoposto un piano liquidatorio nel quale per questa singola società si prevede il pagamento integrale dei creditori suddivisi in quattro classi.

Da un punto di vista formale si rappresenta che in seguito al deposito del ricorso questo tribunale ha dichiarato aperta la procedura; è stata fissata l'adunanza; è stata depositata la relazione ex art. 172 l. fall.; si è svolta l'adunanza dei creditori; la maggioranza dei creditori ha votato a favore della proposta concordataria.

Pertanto si deve osservare che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267; che è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza camerale; che il decreto è stato comunicato solo al Pubblico ministero perché non ci sono creditori dissenzienti;

Precisa che il Commissario ha depositato il parere motivato e favorevole in ordine alla proposta concordataria,

Da qui la constatazione che la procedura si sia regolarmente svolta.

Come già detto il concordato consiste nella cessione dei beni ai creditori ai quali si propone un pagamento superiore al 20%, segnatamente il 100% nell'ipotesi di rapida liquidazione e minore ma sempre superiore al 20% in caso di liquidazione nell'arco di un tempo maggiore.

Il Commissario Giudiziale, compiuti i prescritti, riscontri ha formulato parere favorevole rappresentando che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei debiti prededucibili e dei creditori privilegiati e riscontrando il giudizio di probabilità del pagamento prossima al 100% per chirografari nell'ipotesi di rapida liquidazione e minore ma sempre superiore al 20% in caso di liquidazione nell'arco di un tempo maggiore.

Precisa che non pare il caso di nominare liquidatore giudiziale il legale rappresentante delle società ricorrenti perché è opportuno che la liquidazione segua gli schemi e gli standard di questa sezione.

Pertanto, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:



- (1). omologa la proposta di concordato preventivo formulata dalla ricorrente;
- (2). designa come Giudice Delegato il dr. Giorgio Jachia;
- (3). conferma il Dr. Pierpaolo Cirotta nelle funzioni di Commissario Giudiziale ;
- (4). nomina alle funzioni di Commissario Liquidatore l'avvocato Elena Pompeo;
- (5). delega al G.D la nomina del comitato dei creditori all'esito dei dovuti solleciti;
- (6). dispone che il liquidatore provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, depositando il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare e dando comunicazione del piano stesso al Commissario giudiziale;
- (7). dispone che le somme riscosse siano accreditate sul conto corrente vincolato della procedura alla firma ora del Commissario Liquidatore;
- (8). Dispone poi che il liquidatore provveda al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti;
- (9). Dispone che il Commissario Liquidatore riferisca in ordine alla liquidazione semestralmente con relazione depositata in PCT e che in seguito il Commissario Giudiziale riferisca entro i trenta giorni successivi al giudice delegato ed ai creditori accreditati con pec sull'adempimento della proposta concordataria;
- (10). rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

IN SALERNO IL GIORNO 15/12/2020

IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA

